



Cesferini per la durata di tre anni a decorrere dal 23 aprile 1944, in qualità di Ispettore Superiore "fuori ruolo" alle seguenti condizioni, salvo riesame del problema d'ordine generale per il personale in servizio al 1° gennaio 1927;

1°) retribuzione pari a quella goduta al 23 aprile 1944, aggiornata con i successivi adeguamenti salariali, al netto delle sole ritenute fiscali e dell'I. Q. M. S.;

2°) liquidazione del trattamento di previdenza e dell'indennità di anzianità spettanti alla predetta data e accantonamento delle somme liquidate a deposito infruttifero fino alla data di effettiva cessazione dal servizio;

3°) ove il Rag. Cesferini richieda il pagamento delle somme accantonate, la sua retribuzione sia ridotta:

a) degli interessi semplici (saggio 5%) sulle somme viscosse;

b) dell'importo della R. S. I. qualora opti per detta forma di previdenza.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato Permanente,